



“Codice etico e di condotta”

Dicembre 2003

INDICE

1	CODICE ETICO E DI CONDOTTA	2
1.1	PREMESSA: Codice Etico, Gestione e Controllo Interno della S.A.S.	2
1.2	I DESTINATARI	4
1.3	PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO	4
1.3.1	<i>Principio generale – Rispetto della legge.....</i>	4
1.3.2	<i>Onestà e correttezza.....</i>	4
1.3.3	<i>Imparzialità e Conflitto di Interessi.....</i>	4
1.3.4	<i>Principio di lealtà e fedeltà.....</i>	4
1.3.5	<i>Risorse umane.....</i>	5
1.3.6	<i>Molestie sul luogo di lavoro</i>	5
1.3.7	<i>Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.....</i>	5
1.3.8	<i>Fumo</i>	5
1.3.9	<i>Trasparenza e completezza delle informazioni.....</i>	6
1.3.10	<i>Informazioni riservate e tutela della privacy.....</i>	6
1.3.11	<i>Tutela ambientale.....</i>	6
1.3.12	<i>Tutela del patrimonio aziendale</i>	6
1.3.13	<i>Informativa contabile e gestionale.....</i>	6
1.3.14	<i>Antiriciclaggio</i>	7
1.4	LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI.....	7
1.4.1	<i>Clienti.....</i>	7
1.4.2	<i>Fornitori.....</i>	7
1.4.3	<i>Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni</i>	7
1.4.4	<i>Contributi.....</i>	8
1.4.5	<i>Organi di informazione.....</i>	8
1.5	DIVIETO DI CONDOTTE CRIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE LA SOCIETA' IN UN PROCEDIMENTO PENALE	10
1.5.1	<i>Introduzione</i>	10
1.5.2	<i>Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione .</i>	10
1.5.3	<i>Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della pubblica amministrazione</i>	11
1.5.4	<i>Divieto di commissione di falsità nummarie.....</i>	12
1.5.5	<i>Divieto di commissione di reati societari</i>	12
1.5.6	<i>Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo.....</i>	14
1.5.7	<i>Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale.....</i>	14
1.6	MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	16
1.6.1	<i>Ethic Officer.....</i>	16
1.6.2	<i>Diffusione del Codice Etico</i>	17
1.6.3	<i>Violazioni del Codice Etico</i>	17
1.7	RAPPORTI TRA IL CODICE ETICO E IL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO” EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	19
1.8	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	20

1 CODICE ETICO E DI CONDOTTA

1.1 PREMESSA: Codice Etico, Gestione e Controllo Interno della S.A.S.

Il sistema di *corporate governance* adottato dalla società “Servizi Aziendali Specialistici” s.r.l. (di seguito: S.A.S.) è stato costruito in maniera conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile.

Tale sistema è indirizzato a:

- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- controllare i rischi operativi;
- consentire il conseguimento di utili nel rispetto della normativa applicabile.

Nell’ambito del proprio sistema di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione della S.A.S. ha ritenuto opportuno adottare ed attuare il presente Codice Etico e di Condotta (di seguito: “Codice Etico”), volto ad indicare i valori che è necessario rispettare nello svolgimento dell’attività aziendale.

Il compito di vigilare sull’efficacia ed effettività dello stesso è demandato all’*Ethic Officer*, come appresso specificato ([par. 1.6.1](#)).

Parte I

La Carta dei Valori della S.A.S. s.r.l.

Versione n.1 del 9/12/03

1.2 I DESTINATARI

Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione, ad ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale della S.A.S. e, quindi, in particolare, ai soci, ai Consiglieri di amministrazione, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, ai clienti, ai fornitori e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano con la società medesima (di seguito collettivamente individuati come i “Destinatari”).

1.3 PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO

1.3.1 Principio generale – Rispetto della legge

La S.A.S. riconosce come principio imprescindibile il rispetto della normativa vigente in tutti i paesi in cui la stessa opera.

1.3.2 Onestà e correttezza

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della S.A.S. e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

Il comportamento dei Destinatari nello svolgimento delle loro attività deve essere pertanto improntato a criteri di correttezza, collaborazione e lealtà.

1.3.3 Imparzialità e Conflitto di Interessi

La S.A.S. si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i Destinatari.

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli della S.A.S. o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.

I Destinatari, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

1.3.4 Principio di lealtà e fedeltà

La S.A.S. mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari.

Tutti i Destinatari devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle loro obbligazioni nei confronti della S.A.S..

L'obbligo di fedeltà comporta altresì per ogni dipendente della S.A.S. il divieto di:

- assumere occupazioni con rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi che siano incompatibili con l'attività svolta per la S.A.S., senza la preventiva autorizzazione scritta della società;
- svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri d'ufficio.

1.3.5 Risorse umane

La S.A.S. riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia reciproca.

Pertanto la S.A.S., nella gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

La S.A.S. si impegna inoltre a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, al fine di preservarne la salute e la sicurezza.

1.3.6 Molestie sul luogo di lavoro

La S.A.S. esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

La S.A.S. non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

1.3.7 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Ciascun dipendente o collaboratore della S.A.S. deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

1.3.8 Fumo

E' fatto divieto di fumare nei luoghi nei quali ciò possa generare pericolo per la sicurezza e per la salute delle persone. In tutte le situazioni di costante condivisione degli stessi ambienti di lavoro da parte di più persone è fatto divieto di fumare qualora

Versione n.1 del 9/12/03

qualcuno avverta disagio a causa del fumo passivo.

1.3.9 Trasparenza e completezza delle informazioni

La S.A.S. si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti i Destinatari relativamente alla propria situazione ed al proprio andamento in relazione al rapporto instaurato con gli stessi, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

1.3.10 Informazioni riservate e tutela della privacy

Il trattamento al quale saranno sottoposti i dati raccolti nelle banche dati e negli archivi con la modulistica specifica aziendale, sarà diretto esclusivamente all'espletamento, da parte della S.A.S., delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività. I Destinatari sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali dati ed ad adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di *privacy*.

1.3.11 Tutela ambientale

La S.A.S. promuove la conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente. I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e di protezione ambientale.

1.3.12 Tutela del patrimonio aziendale

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, fisici ed immateriali, e delle risorse, siano esse materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti, nonché all'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse sociale.

1.3.13 Informativa contabile e gestionale

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale sia analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza.

Versione n.1 del 9/12/03

1.3.14 Antiriciclaggio

La S.A.S. non dovrà in alcun modo ed in nessuna circostanza essere implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

La S.A.S. si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con partner in relazioni d'affari di lungo periodo i Destinatari sono tenuti ad assicurarsi circa la reputazione della controparte.

1.4 LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI

1.4.1 Clienti

I dipendenti della S.A.S., nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti, devono favorire, nel rispetto delle procedure interne, la massima soddisfazione del cliente, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

I Destinatari non devono promettere o offrire pagamenti o beni o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi della S.A.S., salvo che il valore degli stessi sia tale da non compromettere l'immagine aziendale.

1.4.2 Fornitori

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l'altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti richiesti.

1.4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza, è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

I Destinatari non devono promettere o offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, pagamenti, beni e/o altre utilità, per promuovere o favorire gli interessi della S.A.S., salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Quando è in corso una trattativa d'affari o un qualsiasi altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari o i soggetti terzi che rappresentano la S.A.S. non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, ne' quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione

o di Pubbliche Istituzioni.

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni la S.A.S. si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa ed alla disciplina regolamentare applicabile. Nel caso di partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Pubbliche Istituzioni, i Destinatari dovranno operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

1.4.4 Contributi

La S.A.S. non eroga, in linea di principio, contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali.

Eventuali contributi possono essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico di valenza nazionale.

1.4.5 Organi di informazione

I rapporti tra la S.A.S. ed i *mass media* spettano alle funzioni aziendali espressamente designate. I Destinatari non possono pertanto fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass media* senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

La partecipazione, in nome della S.A.S. o in rappresentanza dello stessa, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto, nel rispetto delle procedure interne.

Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate e tra loro omogenee.

Parte II

Divieto di condotte criminose che possono coinvolgere la SAS s.r.l. in un procedimento penale ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001

1.5 DIVIETO DI CONDOTTE CRIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE LA SOCIETA' IN UN PROCEDIMENTO PENALE

1.5.1 Introduzione

La S.A.S. ritiene di dover vietare espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa della persona giuridica in relazione ai reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti di vertice.

Si impongono tuttavia due precisazioni.

Innanzitutto vengono riprese per esteso le fattispecie di cui agli artt 24, 25 e 25 ter del Decreto Legislativo 231 (che richiamano i reati contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari), trattandosi dei soli reati che, realisticamente, possono ipotizzarsi in relazione all'attività della S.A.S..

Delle altre fattispecie, richiamate negli artt 25 bis, 25 quater e 25 quinquies del Decreto Legislativo 231 (falsità nummarie, reati terroristici e reati contro la libertà individuale), viene comunque sancito il divieto di commissione.

In secondo luogo, nei successivi paragrafi, non verranno riportate quelle fattispecie incriminatrici che richiedono, in capo al soggetto attivo, la qualità di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio", la quale in nessun caso può sussistere, per la natura giuridica ed il tipo di attività svolta dalla S.A.S.

In particolare si tratta delle fattispecie di concussione e di corruzione – anche in atti giudiziari e istigazione ex art. 322 c.p.- c.d. passiva.

Sotto un connesso profilo, infine, va chiarito che i reati societari previsti dall'art 25 ter del Decreto Legislativo 231 sono reati "propri", in quanto postulano una particolare qualifica soggettiva del soggetto agente (amministratore, sindaco, direttore generale, ecc.).

Pertanto, pur facendosi generico riferimento ai Destinatari, i divieti di condotta sono da intendersi precipuamente riferiti ai soggetti appena menzionati.

E' assolutamente contraria all'interesse della S.A.S. ogni violazione dei divieti appresso specificati.

1.5.2 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione

L'art. 24 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: Indebita percezione di erogazioni (art. 316 ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Versione n.1 del 9/12/03

Pertanto il Destinatario:

- **non deve conseguire indebitamente**, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, **contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni** dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto** con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, **se il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**;
- **non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto** con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, **se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui** agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **non deve procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto** con altrui danno, **alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico** o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

1.5.3 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della pubblica amministrazione

L'art. 25 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli omettere o ritardare, o per aver ommesso o ritardato, un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

1.5.4 Divieto di commissione di falsità nummarie

L'art. 25 bis del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (Alterazione di monete), 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 459 (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo), 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) e 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

1.5.5 Divieto di commissione di reati societari

L'art. 25 ter del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Pertanto il Destinatario, ove munito della qualifica richiesta dalla legge:

- **non deve**, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, **esporre fatti materiali non rispondenti al vero** ancorché oggetto di valutazioni **ovvero omettere informazioni** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- **non deve**, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero

Versione n.1 del 9/12/03

omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, **cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori**;

- **non deve**, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, **esporre false informazioni od occultare dati o notizie** in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari;
- **non deve**, in concorso con i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, **attestare il falso o occultare informazioni** concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- **non deve**, occultando documenti o con altri idonei artifici, **impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- **non deve**, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, **restituire**, anche simulatamente, **i conferimenti ai soci** o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- **non deve ripartire utili** o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **non deve**, fuori dei casi consentiti dalla legge, **acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali**, od azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **non deve**, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, **effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni** con altra società **o scissioni**, cagionando danno ai creditori;
- **non deve**, neanche in parte, **formare od aumentare fittiziamente il capitale** della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **non deve**, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, **cagionare danno ai creditori**;
- **non deve**, con atti simulati o fraudolenti, **determinare la maggioranza in assemblea**, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Versione n.1 del 9/12/03

- **non deve diffondere notizie false**, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- **non deve**, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, **esporre fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza **ovvero**, allo stesso fine, **occultare** con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, **fatti che avrebbero dovuto comunicare**, concernenti la situazione medesima (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi);
- **non deve**, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, **consapevolmente ostacolarne le funzioni**.

1.5.6 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo

L'art. 25 quater del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale, in leggi speciali e comunque commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York.

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

1.5.7 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale

L'art. 25 quinquies del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (600-bis c.p.), Pornografia minorile (600-ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (600 quinquies c.p.), Tratta di persone (601 c.p.) e Acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.)

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

Parte III

Attuazione del Codice Etico

Versione n.1 del 9/12/03

1.6 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

1.6.1 *Ethic Officer*

Le modifiche ed integrazioni del Codice Etico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato può apportare al presente Codice Etico modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale, sentito l'*Ethic Officer*.

Il compito di verificare l'applicazione e l'attuazione del Codice Etico è affidato al Direttore Generale della S.A.S., il quale assume, a questi fini, la denominazione di *Ethic Officer*.

All'*Ethic Officer* sono attribuiti i seguenti compiti:

- predisporre, annualmente, un sintetico piano di lavoro ed una relazione relativi all'organizzazione della propria attività ed all'attività svolta, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- verificare, periodicamente, l'applicazione e il rispetto del Codice Etico attraverso l'attività di *ethical auditing*, che consiste nell'accertare e promuovere il miglioramento dell'etica nell'ambito della S.A.S., attraverso l'analisi e la valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;
- intraprendere iniziative per la diffusione del Codice Etico;
- proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni al Codice Etico;
- ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e svolgere indagini in merito;
- esprimere pareri non vincolanti relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministratore Delegato.

Tutti i dipendenti della S.A.S. sono tenuti a collaborare con l'*Ethic Officer* nell'espletamento delle proprie funzioni.

In caso di dubbio sulla liceità di un certo comportamento, sul suo disvalore etico o sulla contrarietà al Codice Etico, il Destinatario potrà rivolgersi all'*Ethic Officer*.

La segnalazione di eventuali illeciti da parte dei Destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata, oltre che all'Amministratore Delegato, direttamente all'*Ethic Officer* mediante trasmissione della comunicazione, a mezzo posta, presso gli uffici della S.A.S., in Roma, Via Francesco Tovaglieri 17.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.

1.6.2 Diffusione del Codice Etico

L'*Ethic Officer*, d'intesa con l'Amministratore Delegato, procede alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, con le modalità di seguito individuate:

- informativa al personale della S.A.S. sull'adozione del Codice Etico (**Allegato 1**);
- consegna di copia ai dipendenti della S.A.S., che sottoscriveranno il modulo allegato (**Allegato 2**);
- pubblicazione sul sito internet www.sassrl.com;
- affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 della Legge 300/1970;
- organizzazione, una volta l'anno e, comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa cui verranno invitati a partecipare tutti i dipendenti della S.A.S., nonché, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano a qualsiasi titolo, con la S.A.S., finalizzata all'illustrazione di eventuali novità eticamente rilevanti. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;
- informativa a collaboratori esterni, fornitori e clienti, relativamente all'esistenza del Codice Etico (**Allegato 3**);
- inserimento, nei contratti stipulati dalla S.A.S. successivamente all'approvazione formale del Codice, di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza e della rilevanza contrattuale del Codice Etico, del seguente tenore:

“Codice Etico: La S.A.S. s.r.l., nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e di Condotta. Tale Codice è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.sassrl.com. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e di Condotta da parte di [controparte contrattuale] potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione in danno del presente contratto”.

1.6.3 Violazioni del Codice Etico

1.6.3.1 Introduzione

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del Codice Etico verrà sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la S.A.S.

Le violazioni delle disposizioni del Codice Etico costituiscono lesione del rapporto fiduciario con la S.A.S. ed integrano un illecito disciplinare: l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazione del Codice saranno commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la S.A.S. e saranno adottati nel rispetto della normativa applicabile e del Contratto Collettivo Nazionale per Dipendenti da Centri Elaborazione Dati.

Con riferimento alle sanzioni applicabili ai dirigenti e dipendenti della S.A.S., si precisa che la commissione, o il tentativo di commissione, dei reati di cui agli artt 24, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater e 25 quinquies del Decreto Legislativo 231 (specificati nel paragrafo 1.5), costituisce illecito disciplinare grave.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile oltre all'eventuale risarcimento danni.

1.6.3.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che violassero le regole comportamentali o procedurali contenute nel presente Codice Etico, debbono essere intesi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto della normativa applicabile.

In particolare potranno essere irrogate le seguenti sanzioni:

- richiamo orale, per le infrazioni di minima gravità;
- richiamo scritto, nei casi di recidiva nelle infrazioni di minima gravità;
- multa, nei casi di infrazioni ritenute di maggiore gravità dovute a negligenza;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio, nei casi di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle violazioni che prevedono la multa;
- licenziamento senza preavviso, nei casi di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle violazioni che prevedono la sospensione e nelle ipotesi di violazioni di rilevante gravità.

Le sanzioni verranno applicate, conformemente a quanto disposto nell'Atto Costitutivo, e nel rispetto della normativa applicabile, dall'Amministratore Delegato, previo parere non vincolante dell'*Ethic Officer*.

1.6.3.3 Sanzioni nei confronti di terzi

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Codice Etico potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.

1.7 RAPPORTI TRA IL CODICE ETICO E IL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO” EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

L'adozione di principi etici nella conduzione degli affari, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo interno della S.A.S. e, in particolare, nel sistema di controllo preventivo dei reati, in via di adozione da parte della S.A.S. (il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ex Decreto Legislativo 231).

Il Codice Etico, pertanto, pur potendo esistere in autonomia e prescindere dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, viene comunemente ritenuto il “nocciolo duro” del Modello stesso e, comunque, il punto di partenza per la sua redazione.

E' possibile pertanto che una violazione del Codice Etico non rilevi ai fini del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In tale ipotesi la Società reagirà comunque alla violazione delle regole di condotta, anche se il comportamento del soggetto non integri gli estremi del reato, ovvero non determini responsabilità diretta dell'ente medesimo, secondo i principi di cui al Decreto Legislativo 231.

1.8 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Nella redazione del Codice Etico, SAS ha tenuto conto, pur nella specificità dell'attività svolta, di alcuni fondamentali documenti di riferimento, espressivi della miglior pratica nazionale ed internazionale.

In particolare:

- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (1 dicembre 2000);
- Raccomandazione (2000) 10 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sui codici di condotta per pubblici ufficiali;
- Business Principles for Countering Bribery, redatti da *Transparency International* e *Social Accountability International*;
- Regole di condotta della Camera di Commercio Internazionale per la lotta alla corruzione (ed. 1999);
- Linee-guida Confindustria ex art 6 Decreto Legislativo 231 (7 marzo 2002);
- Linee-guida ABI, ex art 6 Decreto Legislativo 231 (maggio 2002);
- Codice di comportamento ANCE, ex art 6 Decreto Legislativo 231 (luglio 2002);
- Codice di Comportamento ASSTRA (2003).
- Circolare ASSONIME n. 68/2002
- Disciplinare "API 231" dell'Associazione Piccole e Medie Imprese di Milano

ALLEGATO 1

Lettera informativa al personale sull'adozione del Codice Etico

Preg.mo sig.

...

Nell'ambito del proprio sistema di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione della S.A.S. ha ritenuto opportuno adottare, in data, un "Codice Etico e di Condotta", volto ad indicare i valori che è necessario rispettare nello svolgimento dell'attività aziendale.

Con riferimento al Codice Etico, il compito di vigilare sull'efficacia ed effettività dello stesso è demandato al Direttore Generale, che, a questi fini, assumerà la denominazione di *Ethic Officer*.

Una copia del Codice verrà consegnata a tutto il personale della società, che si impegnerà al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso.

Con i migliori saluti.

Roma,

l'Amministratore Delegato

il Direttore Generale

Allegato 2

Dichiarazione di conoscenza e di accettazione del Codice Etico

Io sottoscritto _____, nato a _____ il
_____, residente in _____, nella mia qualità di
_____ della SAS srl,

dichiaro

di aver ricevuto copia del Codice Etico e di Condotta predisposto dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso, con particolare riguardo al paragrafo 1.5 (Divieto di condotte criminose che possono coinvolgere la Società in un procedimento penale).

Roma,

(Firma)

ALLEGATO 3

Informativa a soggetti esterni (rapporti in essere al momento dell'adozione del Codice)
sull'esistenza del Codice etico

Spett.le Soc.

Comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione della S.A.S. s.r.l. ha adottato, in data, il "Codice Etico e di Condotta", consultabile sul sito www.sassrl.com.

La S.A.S. si impegna pertanto a rispettare le regole di comportamento negli affari, esplicitate e sanzionate nel Codice.

Di contro pretende che anche le controparti contrattuali (clienti, fornitori, partner) adeguino la propria condotta ai principi in esso contenuti, con particolare riguardo al divieto di condotte criminose che possano coinvolgere la società in un procedimento penale, ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 (par. 1.5. Codice Etico).

Si prega di inviare un cortese cenno di riscontro alla presente.

Cordiali saluti.

Roma,

l'Amministratore Delegato